

PROGETTO DI LEGGE N. 0234

di iniziativa dei Consiglieri

Frosio, Rizzi, Galli, De Capitani, Demartini, Cecchetti,
Gallina, Moretti, Ruffinelli, Mauro, Belotti

Disciplina regionale delle strutture alpinistiche.

PRESENTATO IL 09/05/2007

ASSEGNATO IN DATA 14/05/2007

ALLE COMMISSIONI	REFERENTE	IV
	CONSULTIVA	I

RELAZIONE

Le strutture recettive alpine rivestono grande importanza per la nostra Regione, nella quale il Territorio Montano rappresenta il 40,5% della Lombardia. La loro attuale disciplina (prevista dal titolo II della Legge Regionale 11 settembre 1989, n. 45) necessita di una nuova ed autonoma legislazione affinché queste strutture possano esercitare al meglio la loro funzione che non è solo turistica ma anche culturale.

Con questo progetto di legge si è voluto dare migliore e precisa normazione dell'intero settore come altre Regioni vicine hanno da tempo adottato.

La proposta allegata è caratterizzata da alcuni elementi di novità. Innanzitutto, vengono ridefinite e meglio ordinate le tipologie caratterizzanti le diverse strutture alpine. Una determinazione più puntuale può consentire agli Enti preposti di determinare con maggiore esattezza gli ambiti di applicazione delle diverse norme di carattere fiscale, edilizio ed igienico – sanitario, delle disposizioni in materia di sicurezza e dei provvedimenti relativi ad agevolazioni finanziarie. Vengono disciplinate caratteristiche funzionali (architettoniche, urbanistiche ed igienico-sanitarie) sia comuni che specifiche per ogni tipologia di struttura ricettiva. Elemento, inoltre, di notevole importanza è la definizione e la classificazione della viabilità alpina (sentieri alpini, sentieri alpini attrezzati e vie ferrate). Viene contemplata la possibilità, per il gestore del rifugio, di effettuare eventuali lavori di manutenzione attraverso un canale preferenziale (tracciamento, pulizia e sistemazione, segnaletica), così come indicato e suggerito anche nella Relazione Montagna per l'anno 2001 a cura del Comitato Interministeriale per la Montagna dei Ministeri dell'Economia e della Finanza.

Viene istituita la Commissione per le strutture alpinistiche di rilevanza regionale che avrà diversi compiti tra i quali quello di raccogliere indicazioni, suggerimenti e di proporre progetti di promozione e tutela del territorio montano oltre a individuare e classificare in un apposito elenco regionale le strutture alpinistiche, secondo i criteri stabiliti nel presente progetto di legge.

Oltre a ciò, viene disciplinato l'uso della denominazione di "Rifugio" riservato esclusivamente alle strutture che esercitano l'attività alberghiera complementare così come sancito dal presente progetto di legge.

E' stato inoltre ritenuto opportuno valorizzare la figura del gestore del rifugio fissandone i compiti, i requisiti soggettivi comprendenti la conoscenza del territorio, i rapporti nei confronti dei proprietari delle strutture e dei frequentatori della montagna e i doveri di cooperazione con le organizzazioni preposte alla sicurezza in montagna ed al presidio del territorio. Nel contempo, ai gestori vengono concesse agevolazioni a fronte di progetti dagli stessi presentati. Quanto disciplinato è finalizzato ad inquadrare la figura di coloro che vivono sulla montagna per tutto il periodo in cui essa è accessibile, al fine di consentire una migliore gestione e difesa dell'ambiente alpino e di fornire anche ai frequentatori occasionali un sicuro punto di riferimento. Da un presidio del territorio così inteso deriva un vantaggio per tutta la collettività sia dal punto di vista economico, sia da quello ecologico.

Passando all'esame del testo, l'articolo 1 elenca le finalità del progetto di legge evidenziando il fatto che le strutture alpinistiche devono garantire un equilibrato inserimento nell'ambiente montano nel rispetto della cultura alpinistica.

L'articolo 2 opera la classificazione delle strutture alpinistiche distinguendole in rifugi escursionistici, rifugi alpini, bivacchi e viabilità alpina.

Gli articoli 3 - 4 - 5 e 6 definiscono ciascuna delle strutture alpinistiche classificate caratterizzandole per quota di ubicazione, accessibilità e capacità ricettiva mentre la viabilità alpina è suddivisa in sentieri alpini, sentieri alpini attrezzati e vie ferrate.

Con l'articolo 7 vengono sancite le caratteristiche funzionali comuni a tutte le tipologie di rifugi.

L'articolo 8 istituisce la Commissione per le strutture alpinistiche composta da soggetti istituzionali e rappresentanti legati al mondo associazionistico di settore. Nello stesso articolo vengono definiti i compiti della Commissione.

All'articolo 9 viene disciplinato l'uso della denominazione "Rifugio" e dei termini attributivi derivati. La Giunta Regionale concederà ai gestori un marchio ufficiale che dovrà essere utilizzato dagli stessi per l'esercizio della loro attività. Ai Comuni spetta la vigilanza ed il potere sanzionatorio.

L'articolo 10 intende definire la figura del gestore del rifugio prevedendo diritti ed oneri legati al supporto logistico per i fruitori della struttura e della montagna ed all'ausilio alle attività di soccorso alpino.

Gli interventi e le agevolazioni a favore delle strutture alpinistiche che la Regione Lombardia concede sono definiti dall'articolo 11, gli stessi si riferiscono alla costruzione, ristrutturazione, ammodernamento, ampliamento e straordinaria manutenzione di rifugi, all'acquisto di immobili adibiti o da adibire a rifugi e realizzazione delle relative opere di ristrutturazione, alla realizzazione di impianti, di strutture e di opere complementari o comunque necessarie al funzionamento o all'adeguamento normativo, alla realizzazione di interventi per l'utilizzo di fonti alternative di energia nei rifugi alpini ed escursionistici, all'acquisto o locazione finanziaria di arredamenti e di attrezzature per i rifugi ed alla realizzazione di opere per lo smaltimento di rifiuti e reflui. Oltre a questi si concede la facoltà di ulteriori finanziamenti da parte degli Enti Locali e delle Comunità Montane.

L'articolo 12 prevede che entro sei mesi dall'approvazione del presente progetto di legge venga emanato il regolamento di attuazione, che fra le altre cose dovrà indicare tutte le caratteristiche funzionali specifiche (architettoniche, edilizie ed igienico-sanitarie) per ciascuna delle strutture alpinistiche così come classificate dal presente progetto di legge.

INDICE

ART. 1	Finalità
ART. 2	Classificazione delle strutture alpinistiche
ART. 3	Definizione di rifugi escursionistici
ART. 4	Definizione di rifugi alpini
ART. 5	Definizione di bivacchi
ART. 6	Definizione di viabilità alpina
ART. 7	Caratteristiche funzionali comuni ai rifugi
ART. 8	Commissione per le strutture alpinistiche
ART. 9	Uso della denominazione di “Rifugio”
ART. 10	Gestore
ART. 11	Interventi ed agevolazioni a favore delle strutture alpinistiche
ART. 12	Regolamento di attuazione
ART. 13	Disposizioni Transitorie e finali
ART. 14	Abrogazioni
ART. 15	Norma finanziaria

ARTICOLATO

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione Lombardia ai sensi dell' [art. 2 della legge 29 marzo 2001, n. 135](#) “Riforma della legislazione nazionale del turismo”, individua le strutture alpinistiche, stabilisce i criteri e le modalità per la loro classificazione, nonché la disciplina della loro gestione.
2. Le strutture alpinistiche sono individuate e disciplinate al fine di:
 - a) garantirne un equilibrato inserimento nell'ambiente montano nel rispetto della cultura alpinistica;
 - b) assicurare e valorizzare il lavoro dei profili professionali che gestiscono le strutture alpinistiche;
 - c) adeguare le strutture per una migliore fruibilità da parte degli utenti.

Art. 2

(Classificazione delle strutture alpinistiche)

1. Ai fini della presente legge le strutture alpinistiche si distinguono in :
 - a) rifugi escursionistici;
 - b) rifugi alpini;
 - c) bivacchi;
 - d) viabilità alpina.

Art. 3

(Definizione di rifugi escursionistici)

1. Per rifugi escursionistici si intendono le strutture ricettive alberghiere complementari gestite e poste ad almeno 700 m di quota, idonee ad offrire ospitalità e ristoro, ubicate in luoghi tali da costituire utili basi di appoggio per l'attività alpinistica ed in zone di montagna, accessibili anche mediante strade aperte al traffico ordinario o con linee funiviarie in servizio pubblico, ad esclusione delle sciovie.
2. Per le caratteristiche che le contraddistinguono sono da considerarsi strutture di pubblica utilità che erogano servizi alberghieri.

Art. 4

(Definizione di rifugi alpini)

1. Per rifugi alpini si intendono le strutture ricettive alberghiere complementari gestite e poste ad almeno 1000 m di quota, idonee ad offrire ospitalità e ristoro, ubicate in luoghi tali da costituire utili basi di appoggio per l'attività alpinistica ed in zone isolate di montagna, non accessibili in nessun periodo dell'anno mediante strade aperte al traffico ordinario o con linee funiviarie di servizio pubblico, ovvero ubicate ad almeno 1500 metri lineari o 150 m di dislivello da strade o impianti di risalita aperti al pubblico ad esclusione delle sciovie.
2. Per la particolare ubicazione sono da considerarsi strutture di pubblica utilità che erogano servizi assimilabili a quelli alberghieri.

Art. 5

(Definizione di bivacchi)

1. Per bivacchi si intendono le costruzioni sempre aperte, non custodite, senza presenza di viveri, ubicate in luoghi isolati di montagna, ovvero ad almeno 3000 metri lineari o 300 metri di dislivello da strade, rifugi gestiti o impianti di risalita aperti al pubblico, appositamente allestite con quanto essenziale ai fini del riparo di fortuna degli alpinisti.

Art. 6

(Definizione di viabilità alpina)

1. Per viabilità alpina si intendono i sentieri di accesso ai rifugi dal fondovalle, i sentieri di collegamento tra i rifugi ed i sentieri o le vie che, dai rifugi consentono di raggiungere mete di interesse escursionistico od alpino.

2. La viabilità alpina si distingue in:

- a) sentieri alpini, ovvero i percorsi pedonali che consentono un agevole movimento in zone di montagna e conducono a rifugi alpini, bivacchi e località di interesse alpinistico, naturalistico e ambientale;
- b) sentieri alpini attrezzati, ovvero i percorsi pedonali che consentono il movimento in zone di montagna, la cui percorribilità è parzialmente agevolata attraverso idonee opere artificiali;
- c) vie ferrate, ovvero gli itinerari di interesse alpinistico che si svolgono totalmente o prevalentemente in zone rocciose o comunque impervie, la cui percorribilità è consentita dalla installazione di attrezzature fisse.

Art. 7

(Caratteristiche funzionali comuni ai rifugi)

1. I rifugi devono possedere strutture, dotazioni e caratteristiche igienico - sanitarie idonee per il ricovero e il pernottamento degli utenti.

2. I rifugi devono essere sufficientemente attrezzati con distinti locali per la sosta e il ristoro e per il pernottamento. Devono inoltre disporre:

- a) di servizio cucina;
- b) di spazio attrezzato utilizzabile per il consumo di alimenti e bevande;
- c) di spazi destinati al pernottamento, attrezzati con letti o cuccette, che nei rifugi possono essere sovrapposti;
- d) di servizi igienico - sanitari essenziali e proporzionati alle capacità ricettive;
- e) di impianto di chiarificazione e smaltimento delle acque reflue compatibilmente alla quota di ubicazione della struttura;
- f) di posto telefonico pubblico o, nel caso di impossibile allacciamento, di apparecchiature radio-telefoniche o similari, tali comunque da permettere dei collegamenti con la più vicina stazione di soccorso alpino - speleologico e/o della protezione civile provinciale;
- g) di idoneo impianto di produzione di energia elettrica, possibilmente ricorrendo a fonte rinnovabile;
- h) di alloggio riservato per il gestore.

Art. 8

(Commissione per le strutture alpinistiche)

1. Al fine di raccogliere indicazioni, suggerimenti e coordinare le iniziative di attuazione della presente legge, è istituita la Commissione per le strutture alpinistiche composta da:
 - a) gli Assessori designati al Settore Turismo e Territorio o loro delegati di cui uno riceva la qualifica di Presidente;
 - b) due rappresentanti regionali con competenze tecnico-amministrative nei settori turismo e territorio;
 - c) un rappresentante delle Comunità Montane;
 - d) un rappresentante del Club Alpino Italiano della Lombardia;
 - e) un rappresentante dell'Associazione gestori rifugi alpini ed escursionistici della Lombardia;
 - f) un rappresentante dell'Associazione Nazionale Alpini della Lombardia;
 - g) un rappresentante dell'Associazione Liberi Escursionisti Padani;
 - h) un rappresentante delle guide alpine.
2. La commissione è nominata con deliberazione della Giunta regionale su proposta congiunta degli Assessori al Turismo ed al Territorio e dura in carica per cinque anni, i membri possono essere riconfermati.
3. Gli Assessorati al Turismo ed al Territorio della Regione, forniscono il supporto logistico alla Commissione.
4. I compiti della commissione sono:
 - a) valutare proposte e progetti, di singoli e/o associati, sempre nell'ottica della promozione e tutela del territorio montano;
 - b) esprimere parere consultivo e propositivo in ordine ad eventuali modifiche inerenti la normativa sulle strutture alpinistiche;
 - c) valutare le azioni di valorizzazione, promozione e tutela del territorio montano;
 - d) proporre annualmente azioni finalizzate alla creazione ed allo sviluppo di servizi a supporto della ricettività;
 - e) fornire le linee guida per la qualificazione professionale dei gestori attraverso azioni specifiche;
 - f) esprimere parere consultivo in ordine ai progetti relativi alle gare di appalto per opere della viabilità alpina;
 - g) individuare e classificare in un apposito elenco regionale le strutture alpinistiche, secondo i criteri stabiliti nella presente Legge. La Commissione può avvalersi dell'ausilio della struttura dell'Assessorato Regionale competente e di enti ed aziende di cui all'articolo 48 dello Statuto regionale.
5. La Commissione si riunisce almeno quattro volte l'anno.

Art. 9

(Uso della denominazione di "Rifugio")

1. L'uso della denominazione "Rifugio" e dei termini attributivi derivati, nonché la possibilità di fregiarsi di idonei segni distintivi nell'esercizio dell'attività e nei rapporti con i terzi, è riservato esclusivamente alle strutture che esercitano l'attività alberghiera complementare di cui agli articoli 3 e 4 della presente Legge individuate nell'apposito elenco di cui al comma 4 lettera g dell'articolo 8 della presente Legge.
2. La Giunta Regionale, al fine di valorizzare e qualificare il sistema delle strutture recettive lombarde disciplinate dalla presente Legge, adotta un marchio di riconoscimento che deve essere utilizzato obbligatoriamente nell'esercizio delle loro attività e nei rapporti con terzi, dai gestori.

Fino a nuova determinazione della Giunta regionale conservano efficacia le normative e le deliberazioni precedenti.

3. E' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000,00 a € 10.000,00 chiunque utilizzi la denominazione "Rifugio" in quanto privo dei requisiti soggettivi e oggettivi necessari per lo svolgimento dell'attività agrituristica. In tal caso, oltre alla sanzione pecuniaria, il Comune dispone il divieto di prosecuzione dell'attività.

4. Le sanzioni amministrative sono applicate dai Comuni, che introitano i relativi proventi. Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni è regolato dalla legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90

Art. 10 (Gestore)

1. Per gli effetti della presente legge, si definisce gestore del rifugio la persona fisica che abbia in corso di validità un contratto di gestione di rifugio, ne sia il proprietario o abbia in affidamento la struttura dalla proprietà. Nel caso che titolare del contratto sia un ente diverso dalla persona fisica, il gestore corrisponde alla persona indicata come responsabile del rifugio.

2. Durante il periodo di apertura del rifugio, i gestori sono il punto di riferimento informativo privilegiato per le strutture alpinistiche della zona.

3. In caso di incidente alpinistico o escursionistico, i gestori dei rifugi cooperano con le attività di soccorso alpino fornendo:

- a) supporto logistico (locali, telefono, ponte radio o altre strutture ritenute utili di volta in volta incluso pernottamento) per l'effettuazione degli interventi nella zona di pertinenza del rifugio;
- b) supporto operativo alle attività di soccorso, prestandosi per l'accompagnamento o la guida dei soccorritori fino al luogo dell'incidente, o altra attività ritenuta utile.

Art. 11 (Interventi ed agevolazioni a favore delle strutture alpinistiche)

1. Ai soggetti residenti o con domicilio fiscale in Lombardia, che abbiano la proprietà oppure la disponibilità dell'immobile la Regione concede agevolazioni per le seguenti iniziative:

- a) costruzione, ristrutturazione, ammodernamento, ampliamento e straordinaria manutenzione di rifugi;
- b) acquisto di immobili adibiti o da adibire a rifugi e realizzazione delle relative opere di ristrutturazione;
- c) realizzazione di impianti, di strutture e di opere complementari o comunque necessarie al funzionamento o all'adeguamento normativo;
- d) realizzazione di interventi per l'utilizzo di fonti alternative di energia nei rifugi alpini ed escursionistici;
- e) acquisto o locazione finanziaria di arredamenti e di attrezzature per i rifugi.
- f) Realizzazioni di opere per lo smaltimento di rifiuti e reflui.

Gli immobili ammessi alle agevolazioni sono vincolati alla specifica destinazione di struttura alpinistica per un periodo di vent'anni, con decorrenza dalla data di ultimazione dei lavori o di effettuazione degli acquisti.

2. La Regione provvede, attraverso opportune forme di sostegno finanziario e normativo, al supporto dello sforzo logistico necessario per l'esecuzione di trasporti in quota, finalizzati al rifornimento delle strutture alpine.

3. La Regione fornisce sostegno finanziario ed organizzativo alle iniziative volte ad allargare il periodo di apertura dei rifugi e ad estendere per questa via la fruibilità della montagna lombarda su un più ampio arco temporale.
4. L'Amministrazione comunale competente ha facoltà di applicare ai gestori dei rifugi una riduzione fino al novanta per cento della tariffa ordinaria di smaltimento di rifiuti solidi urbani.
5. La Regione concede agevolazioni per la realizzazione di iniziative informative, editoriali e divulgative intese a valorizzare e promuovere il patrimonio alpinistico regionale promosse dalle associazioni più rappresentative a livello regionale delle guide alpine e dei gestori di rifugi alpini.
6. Agli enti, alle associazioni ed ai privati che s'impegnano a provvedere al controllo e alla manutenzione ordinaria di sentieri alpini, di sentieri alpini attrezzati e di vie ferrate per almeno dieci anni dall'erogazione del contributo, la Regione, le Province, le Comunità montane, i Comuni ed i Consorzi Forestali possono concedere:
 - a) ulteriori agevolazioni per gli interventi di straordinaria manutenzione;
 - b) ulteriori finanziamenti per la realizzazione di attività di controllo e manutenzione.
7. I gestori dei rifugi alpini e le guide alpine, singolarmente o associati, possono concorrere per l'assegnazione di opere di carattere ambientale, soprattutto in riferimento alla viabilità alpina, come:
 - a) manutenzione dei sentieri;
 - b) tracciamento di nuovi sentieri;
 - c) interventi sulla segnaletica sentieristica;
 - d) tracciamento o attrezzaggio di vie ferrate.

Art. 12

(Regolamento di attuazione)

1. Il regolamento di attuazione della presente Legge, da approvarsi entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, disciplina:
 - a) le caratteristiche funzionali specifiche per ciascuna delle strutture alpinistiche;
 - b) l'abbattimento delle barriere architettoniche;
 - c) il trattamento delle acque;
 - d) lo smaltimento ed il trasporto dei rifiuti;
 - e) le condizioni ed i requisiti soggettivi del gestore;
 - f) la durata del contratto di locazione della struttura alpinistica e le relative autorizzazioni comunali;
 - g) il periodo di apertura delle strutture alpinistiche;
 - h) le modalità di comunicazione delle tariffe applicate.

Art. 13

(Disposizioni Transitorie e finali)

1. Possono denominarsi strutture alpinistiche disciplinate dalla presente legge esclusivamente quelle individuate e classificate nell'elenco di cui alla lettera g) del comma 4 dell'articolo 8.
2. Il proprietario ha l'obbligo di indicare nella denominazione se si tratti di rifugio escursionistico, rifugio alpino o bivacco dopo le relative e necessarie verifiche positive degli Assessorati Regionali competenti.
3. In attesa dell'individuazione e classificazione di cui al primo comma, resta in vigore la classificazione operata dalla Legge Regionale 11 settembre 1989, n. 45.

Art. 14

(Abrogazioni)

1. All'entrata in vigore della presente legge sono o restano abrogati:
 - a) la lettera c) dell'articolo 2 del comma 1 della [L.R. 11 settembre 1989, n. 45](#) "Disciplina delle strutture ricettive turistiche alberghiere complementari.";
 - b) il titolo III della [L.R. 11 settembre 1989, n. 45](#) "Disciplina delle strutture ricettive turistiche alberghiere complementari.";
 - c) ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.

Art. 15
(Norma finanziaria)

1. Alle spese per gli interventi ed agevolazioni a favore delle strutture alpinistiche di cui all'articolo 11 si provvede mediante impiego delle somme stanziare sulle UPB 2.4.2.3.67 "Sviluppo dell'impiantistica sportiva" e 6.5.6.2.293 "Territorio montano e piccoli comuni" dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2007.